

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1315

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2002

—————

Disposizioni sulla costituzione dell’Arma dei Carabinieri, sulle nomine del Comandante Generale e del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e altre norme relative all’Arma stessa e delega al Governo in materia di polizia militare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La costituzione o, più esattamente da un punto di vista storico, la ri-costituzione dell'Arma dei Carabinieri in autonoma Forza Armata, con un ritorno alle origini - essendo l'allora Corpo dei Carabinieri Reali del Regno di Sardegna fondato con questa specifica natura alle dipendenze del contemporaneamente istituito Segretariato del Buon Governo, con le dipendenti Intendenze Provinciali del Regno (Annecy, Chambery, Torino, Aosta, Genova, Nizza, Sassari, Alessandria, Cagliari e altre), dipartimento civile e non più militare, a livello di Ministero e avente le competenze

in materia di ordine e sicurezza pubblica, fino allora proprie della Segreteria di Guerra e Marina e perifericamente delle Autorità Militari -, richiede il completamento della riforma realizzata: e ciò anche in relazione ai compiti ormai prevalentemente all'Arma attribuiti di forza di polizia generale e di specifico impiego all'estero, come forza militare, o di polizia civile o di polizia militare, in operazioni di *peace-keeping* o *peace-enforcing* nonchè di tutela degli interessi e della «giurisdizione» nazionale.

Presento perciò questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Conformemente alle antiche tradizioni l'Arma dei Carabinieri è la prima delle Forze Armate della Repubblica.

Art. 2.

1. I provvedimenti relativi all'Arma dei Carabinieri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti alla competenza del Ministro della difesa e del Ministero della difesa sono adottati di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministero dell'interno, salvo quelli relativi all'impiego esclusivamente militare e alla relativa specifica istruzione, addestramento, armamento e motorizzazione di reparti dell'Arma, per il quale la stessa continua a dipendere esclusivamente dal Ministro della difesa, dal Capo di Stato Maggiore della difesa e dal Ministero della difesa.

Art. 3.

1. Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri:

a) è prescelto nell'ambito delle seguenti categorie:

1) i Tenenti Generali dell'Esercito, gli Ammiragli di Squadra della Marina Militare, i Generali di Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare e i Generali di Corpo d'Armata dell'Arma dei Carabinieri, in servizio permanente o in ausiliaria;

2) i magistrati ordinari e amministrativi aventi qualifica di Presidente di Sezione

della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti in servizio;

3) i prefetti provenienti dalla carriera prefettizia dell'Amministrazione civile dell'interno e tra gli avvocati dello Stato aventi qualifica equiparata;

b) è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della difesa, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) quando sia prescelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera *a)*, numeri 2) e 3), assume il titolo di Direttore Generale. In questo caso il generale di Corpo d'Armata dell'Arma che esercita le funzioni di Vice comandante Generale assume la denominazione di Vice Direttore Generale;

d) rimane in carica quattro anni e può essere prorogato una sola volta per un massimo di altri quattro anni, purchè se ufficiale generale o ammiraglio non debba esser collocato nella riserva.

Art. 4.

1. Il Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri:

a) è prescelto tra i generali di Corpo d'Armata dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito di una terna designata dal Comandante Generale o dal Direttore Generale;

b) è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro della Difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa, dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere prorogato una sola volta per un massimo di altri due anni.

Art. 5.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'interno e il Capo di Stato Maggiore della difesa, uno o più decreti legislativi per il riordinamento dei servizi di polizia militare, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il servizio di polizia militare sarà posto alle dipendenze gerarchiche e, per il suo impiego generale, anche funzionale, del Capo di Stato Maggiore della Difesa;

b) dipenderà funzionalmente, secondo le direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa, per i settori di rispettiva competenza dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, dal Segretario Generale-Direttore Nazionale degli Armamenti e dal Capo di Gabinetto del Ministro della difesa;

c) per le attribuzioni di polizia giudiziaria militare sarà impiegato direttamente, nelle sue sezioni appositamente costituite, dall'autorità giudiziaria militare, secondo le norme del codice di procedura penale militare;

d) salvo le attribuzioni di polizia generale spettanti all'Arma dei Carabinieri nel suo complesso, il servizio di polizia militare, giudiziaria e di sicurezza, sarà disimpegnato da appositi uffici, reparti e unità dell'Arma dei Carabinieri posti alle esclusive dipendenze delle autorità militari sovra indicate, cui potranno essere aggregati per compiti specifici militari appositamente qualificati anche militari delle rispettive Forze Armate, a cui saranno, a seconda dei gradi, parimenti attribuite le qualifiche di agenti e ufficiali di polizia militare proprie degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri.

